

Codice A1813A

D.D. 8 maggio 2019, n. 1579

**L.r. n 45/89 Autorizzazione per la realizzazione di interventi di ripristino, sistemazione e recupero ambientale della ex cava Spinafoglio e Combal del Violino in localita' Pia del Torno in comune di Ror: Richiedente Cave Giraudò s.r.l. (P. IVA 02844300042)**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

a) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società per la realizzazione di interventi di ripristino, sistemazione e recupero ambientale della ex cava Spinafoglio e Combal del Violino, su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al NCT del comune di Rorà al foglio 15, particella 1, località Pia del Torno, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) il rimodellamento morfologico dovrà avvenire dal basso verso l'alto, disponendo il materiale per strati orizzontali di ridotto spessore, previa preparazione preventiva del piano d'appoggio; ciascuno strato dovrà essere adeguatamente compattato mediante il passaggio di mezzi meccanici. Al piazzale sommitale dovrà essere assegnata una leggera pendenza che consenta il deflusso delle acque meteoriche e di ruscellamento verso le canalette in progetto. Lo stoccaggio degli sfridi dovrà essere effettuato in modo da posizionare i blocchi di pezzatura maggiore verso il basso e i sedimenti più minuti in superficie e colmando i vuoti fra i massi nelle zone da rinverdire, con materiale a granulometria più fine.

2) il materiale che verrà utilizzato per il rimodellamento morfologico dovrà essere opportunamente controllato ed eventualmente selezionato in modo da garantire il raggiungimento, una volta steso e compattato, di caratteristiche geotecniche equivalenti o superiori a quelle previste in progetto. Dovranno altresì essere previsti controlli visivi sul materiale riportato, al fine di verificare il grado di compattazione ottenuto;

3) le pendenze massime delle scarpate non dovranno mai superare i 35° previsti nel progetto autorizzato e dovranno essere rigorosamente rispettate le geometrie previste delle gradonature e della realizzazione delle canalette di raccolta acque;

4) al termine dei lavori si dovrà procedere alla sagomatura delle scarpate di neoformazione e alla stesa dello strato di materiale terroso di spessore di circa 20-30 cm, lungo le stesse. Dovrà quindi essere previsto l'immediato rinverdimento mediante tecniche che consentano un rapido e duraturo attecchimento; dovranno essere previsti periodici controlli per verificare lo stato di attecchimento e la necessità di eseguire lavori di manutenzione sulla copertura erbacea ed arbustiva che dovranno in ogni caso essere garantiti per una durata di almeno tre anni;

5) dovrà essere prevista la periodica manutenzione di tutte le opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque superficiali al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza;

6) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;

7) il sistema di drenaggio e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo;

8) al termine dei lavori di ritombamento e riprofilatura si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

9) devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di semina ripetuti nelle stagioni successive;

b) il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale ed al comune di Rorà:

1) comunicazione di inizio lavori;

2) comunicazione ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

c) Il titolare dell'autorizzazione è esonerato:

1) dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento rientra tra quelli individuati al comma 2 dello stesso articolo per i quali non è dovuta

2) dalla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989, in quanto l'opera rientra tra i casi di esclusione previsti al comma 4, lettera d), dello stesso articolo;

d) La presente autorizzazione ha validità di anni tre a partire dalla data della presente determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse ed nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

e) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

f) La presente autorizzazione:

1) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

2) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

3) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

4) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

g) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

1) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

2) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di richiedere al soggetto autorizzato il versamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità dal progetto licenziato; nello specifico, i lavori eseguiti e non autorizzati secondo legge citata devono essere oggetto di procedura di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del Consorzio, in base a quanto previsto dalla C.P.G.R. n° 3/AMB/2018 a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

**per Il Responsabile di Settore  
il Responsabile Vicario  
Arch. Graziano Volpe**